

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA dal titolo **“Brain connectivity and complexity parameters to monitor disease progression in dementia patients and antiinflammatory nanotherapeutics in a preclinical model of Alzheimer's disease”** – Principal Investigator: Prof. Fabrizio Vecchio – codice progetto PNRR-MAD-2022-12376667

tra

**IRCCS San Raffaele, gestito da IRCCS San Raffaele Roma S.r.l.**, con sede legale in Roma 00163, Via della Pisana n. 235, codice fiscale e Partita IVA 10636891003, in persona del Dott. Carlo Trivelli, Legale Rappresentante (di seguito **“San Raffaele”** e/o il **“Capofila”**)

e

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**, con sede legale in Viale San Pietro n. 10, Sassari, codice fiscale e partita IVA 02268260904 rappresentata dal Direttore Generale nella persona del Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima

e

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS**, con sede in Roma, Largo Francesco Vito, 1, 00168 Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n. 13109681000, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Marco Elefanti, ivi domiciliato per la carica

”

(di seguito congiuntamente le **“Unità Operative”** e disgiuntamente l’**“Unità Operativa”**)

(di seguito congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**)

### **Premesso che:**

- a) San Raffaele ha presentato domanda per il finanziamento del progetto di ricerca dal titolo **“Brain connectivity and complexity parameters to monitor disease progression in dementia patients and antiinflammatory nanotherapeutics in a preclinical model of Alzheimer's disease”** (di seguito il **“Progetto”**), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 – Componente 2, Investimento 2.1 Valorizzazione e Potenziamento della Ricerca Biomedica del SSN (di seguito il **“Bando”**);
- b) con nota del Ministero della Salute del 13 dicembre 2022 (ID 2022013940), pervenuta a mezzo WorkFlow della ricerca, è stata comunicata l’ammissione a finanziamento del Progetto per un importo di euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), (di seguito il **“Finanziamento”**);
- c) il Ministero della Salute ed il SAN RAFFAELE, unitamente al PI, hanno sottoscritto in data 28 dicembre 2022 la Convenzione (di seguito anche **“Convenzione”**) volta a regolamentare termini e condizioni, anche economiche, per lo svolgimento del Progetto. In particolare la Convenzione disciplina: (i) lo svolgimento del Progetto ad opera del Capofila e delle Unità

Operative, ognuno per le parti di propria competenza e secondo quanto indicato nel Progetto, e (ii) modalità e termini di erogazione del Finanziamento di cui al punto b) che precede, nonché le procedure di rendicontazione delle spese;

- d) le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, gli obiettivi, la direzione ed il coordinamento, il finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, dei programmi medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza;
- e) le Parti intendono, con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito il “**Protocollo**”) disciplinare modalità e termini della collaborazione tra le medesime al fine della realizzazione del Progetto, nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione, del Bando e dell'Avviso Pubblico del 20 aprile 2022.

## **Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

### **Articolo 1**

1.1 Le premesse formano parte ed integrante del presente Protocollo. In particolare le Parti dichiarano di accettare integralmente il contenuto della Convenzione, impegnandosi quindi al pieno rispetto del medesimo.

### **Articolo 2**

2.1 Le Parti nominano rispettivamente, quali responsabili scientifici (collettivamente i “**Responsabili Scientifici**”) i seguenti:

- per il San Raffaele: Prof. Fabrizio Vecchio;
- per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: Prof.ssa Franca Deriu;
- per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: Prof.ssa Maria Vittoria Podda.

2.2 Le Parti si impegnano a svolgere il Progetto nel pieno rispetto delle normative applicabili e previo ottenimento nelle necessarie autorizzazioni – se richiesto dalla natura dello stesso – da parte delle autorità competenti. In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi, ove dalla natura delle attività di cui al Progetto si rendessero necessari:

- per regolare e definire le responsabilità reciproche dello Studio Clinico, ove previsto;
- per il trasferimento dei dati e/o materiali;
- per la regolamentazione dell'accesso di personale di una Parte presso le strutture dell'altra.

2.3 In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano espressamente – ciascuno per quanto di competenza - al rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4.4 e 5 della Convenzione.

### **Articolo 3**

3.1 Il Protocollo ha durata di **24 mesi** a decorrere dal 20/05/2023, data di avvio formale del Progetto, e manterrà pieno vigore ed efficacia fino al termine del Progetto.

3.2 Le Parti convengono che in caso di proroga del Progetto, secondo i termini indicati nella Convenzione, il presente Protocollo si intende prorogato per un periodo di egual durata; del

pari, in caso di cessazione anticipata del Progetto e/o della Convenzione, anche il presente Protocollo si intenderà cessato in pari data.

#### **Articolo 4**

4.1 Le Parti riconoscono che il Finanziamento sarà erogato al San Raffaele con le modalità e i termini di cui all'art. 10 della Convenzione, che le stesse dichiarano di conoscere ed accettare.

4.2 Quanto alla quota di Finanziamento spettante alle Unità Operative, come quantificata in sede di Progetto, sarà erogata secondo le medesime modalità previste ai sensi dell'art. 10 della Convenzione. **Le rendicontazioni finanziarie di cui al presente articolo devono essere redatte nel rispetto delle voci di spesa previste dal Progetto, come da piano finanziario delle Unità Operative allegato al presente Accordo (Allegato 1).**

4.3 Gli importi saranno erogati tramite bonifico bancario alle coordinate trasmesse dalle Unità Operative entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta ricezione delle somme da parte di SAN RAFFAELE, previo ricevimento di apposita attestazione di credito/fattura elettronica, da trasmettere al codice univoco **7BOOTZ**.

I trasferimenti delle quote di Finanziamento da SAN RAFFAELE alle Unità Operative avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

4.4 La Parti convengono che l'erogazione della quota di Finanziamento alle Unità Operative di cui agli articoli che precedono è subordinata a:

- la trasmissione - da parte delle Unità Operative, delle relazioni intermedia e finale, nonché della rendicontazione economica (di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione – di seguito le “**Relazioni**”) sottoscritte dal Responsabile Scientifico entro, rispettivamente: (i) relazione intermedia 12 (dodici) mesi dall'inizio dell'attività di ricerca (ii) relazione finale 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio dell'attività di ricerca;
- l'effettivo ricevimento delle somme di cui all'art. 4.1 da parte di SAN RAFFAELE.

4.5 Con particolare riferimento alle Relazioni, le Parti riconoscono che il Ministero, come previsto – oltre al resto - agli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 14 si riserva la facoltà di sospendere e/o non erogare quote parte di Finanziamento e/o eseguire ulteriore istruttoria ministeriale qualora le stesse non siano complete e/o non rispettino i predetti termini di consegna e/o non siano idonee a dimostrare la corretta realizzazione del Progetto.

4.6 La sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione del Finanziamento da parte del Ministero determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, di San Raffaele dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per le Unità Operative.

4.7 San Raffaele si riserva in ogni caso di non corrispondere in favore delle Unità Operative la quota di Finanziamento spettante alle stesse in caso di mancato adempimento di queste ultime agli obblighi di cui alla Convenzione e al presente Protocollo.

È in ogni caso fatto salvo il diritto di SAN RAFFAELE di richiedere il maggior danno eventualmente patito.

## **Articolo 5**

5.1 Le Parti riconoscono ed accettano che il Ministero, in ossequio alle previsioni di cui alla Convenzione, ha facoltà di chiedere informazioni e documentazione integrativa in ogni momento ed anche durante lo svolgimento del Progetto.

## **Articolo 6**

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura invenzioni e/o know-how e/o materiali e/o beni acquisiti indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo, coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisisce alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito "**Background**"), fermo restando che ciascuna Parte avrà facoltà di utilizzare il Background eventualmente ricevuto dall'altra Parte per le sole finalità previste del Progetto, ove necessario.

6.2 Dati, informazioni, know-how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali (e relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale) conseguiti nello svolgimento del Progetto (di seguito i "**Risultati**"), saranno di titolarità del Capofila.

6.3 In caso di Risultati realizzati in collaborazione tra SAN RAFFAELE e le Unità Operative, la relativa titolarità potrà essere determinata in base al contributo inventivo, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero all'allocatione della titolarità in tali termini (in accordo con le previsioni di cui alla Convenzione).

Le Parti prendono atto che, ai sensi della Convenzione, i soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale hanno la possibilità di fruire dei Risultati, previa richiesta al Capofila e al Ministero della Salute.

6.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del Codice della proprietà industriale.

6.5 Le Parti potranno procedere alla pubblicazione dei Risultati (di seguito la "**Pubblicazione**"), rispettando i termini che seguono, al fine di valutare la presenza di eventuali informazioni confidenziali e/o pregiudizievoli. La Parte che intende procedere alla Pubblicazione si impegna a trasmettere all'altra Parte la bozza confidenziale dell'eventuale Pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della sua divulgazione al pubblico. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta bozza, tale Parte potrà: (i) rilasciare il consenso scritto alla Pubblicazione; (ii) chiedere l'eliminazione delle parti ritenute pregiudizievoli e/o divulgative di informazioni confidenziali. Resta inteso che, in assenza di un espresso diniego alla Pubblicazione entro il menzionato termine di 30 (trenta) giorni, la Pubblicazione si riterrà autorizzata. In ogni caso, in ogni Pubblicazione, ciascuna Parte si impegna a dare atto del contributo dell'altra.

6.6 Ai sensi dell'art. 13.5 della Convenzione, le Parti dichiarano di essere consapevoli che tutte le Pubblicazioni dovranno essere svolte in regime di open-access, non potendo le medesime essere rese accessibili mediante pagamento per la consultazione. L'eventuale violazione del presente disposto importa una decurtazione del 25% del Finanziamento.

6.7 Le Parti si impegnano, nelle Pubblicazioni, ad indicare che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione che reciti: “*finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU-PNRR M6C2 – Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN*”, nonché a riportare l’emblema dell’Unione Europea e il codice Progetto.

6.8 Le Parti dichiarano di accettare che il Ministero possa procedere alla diffusione di un estratto del Progetto e dei Risultati, nonché delle Pubblicazioni, secondo quanto previsto all’art. 13.7 della Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano sin da ora a garantire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto anche online, sul web e tramite social media.

6.9 Fermo quanto precede, le Parti si impegnano a dare preventiva comunicazione al Ministero in caso di trasferimento a terzi dei Risultati.

6.10 Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcun modo e forma la denominazione sociale, i marchi, i loghi o altri segni distintivi dell’altra Parte senza previo consenso scritto dell’altra Parte.

## **Articolo 7**

7.1. Tutta la documentazione e le informazioni che verranno acquisite dalle Parti nell’ambito ed in esecuzione del presente Protocollo (di seguito “Informazioni Confidenziali”) non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà), fatta eccezione per il caso in cui:

- a) il loro utilizzo o la loro divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio;
- b) le stesse erano a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- c) sono state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Protocollo;
- d) erano in pubblico dominio all'atto della divulgazione alla Parte ricevente;
- e) sono state lecitamente ottenute o autonomamente create da terzi.

7.2. Il presente articolo resterà valido ed efficace per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o al venir meno, per qualsiasi altro motivo, dell’efficacia del Protocollo.

## **Articolo 8**

8.1 Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento EU n. 679 del 2016 (GDPR) insieme con l’attuativo D.Lgs. 101/2018.

8.2 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, anche di natura particolare, forniti anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie del Progetto.

8.3 Le attività progettuali previste dal presente Accordo implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte coinvolta è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di propria competenza, tenuto conto anche delle Linee Guida per i Trattamenti di Dati Personali nell’ambito delle Sperimentazioni Cliniche del 24 luglio 2008.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), dell’attuativo D.Lgs. 101 del 2018, nonché nei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare i Titolari, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall’inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano ad implementare, ai sensi dall’art. 32 del Regolamento, tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. Nel caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo il Promotore si impegna ad adottare garanzie sufficienti per la tutela dei dati personali e sensibili dei pazienti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679.

8.4 Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

8.5 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna Parte per la conclusione ed esecuzione del presente Protocollo d’Intesa sono raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento autorizzati a svolgere il trattamento derivante da questo Protocollo d’Intesa per quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 29 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come novellato dal D.Lgs. 101/18 e aziende/fornitori esterni designati quali responsabili del trattamento, o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

8.6 Le parti concordano, che qualora una o specifiche attività, previste dal Protocollo d’Intesa, presentino particolari complessità, provvederanno ad aprire un tavolo di confronto tra gli Uffici

Privacy e/o DPO di riferimento dei soggetti coinvolti, al fine di condividere le soluzioni anche mediante l'integrazione e l'armonizzazione dei processi di trattamento dei dati personali;

## **Articolo 9**

9.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

9.2 Le Unità Operative prendono atto, inoltre, che SAN RAFFAELE ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di SAN RAFFAELE al link <https://www.sanraffaele.it/contenuti/strutture-sanitarie/18/carta-dei-servizi-e-codice-etico> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Le Unità Operative prendono atto che Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet [www.policlinicogemelli.it](http://www.policlinicogemelli.it).

Le Unità Operative prendono atto che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet <http://www.aousassari.it>

9.3 Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Protocollo a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto e dei principi etici dell'altra Parte. La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Protocollo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

## **Articolo 10**

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni relative al presente Protocollo e al Progetto dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- **per il San Raffaele:**  
per il protocollo d'intesa:  
Ing. Michela Goffredo  
Responsabile Grant Office/Ufficio Ricerca  
[michela.goffredo@sanraffaele.it](mailto:michela.goffredo@sanraffaele.it)  
tel. 06-5225-2319

Margot Bastianutti  
Direzione Scientifica  
e-mail: [margot.bastianutti@sanraffaele.it](mailto:margot.bastianutti@sanraffaele.it)

tel. 06-5225-3406

per aspetti amministrativi e rendicontazione:

Dott. Guido Poli

Responsabile Amministrazione Ricerca

e-mail: [guido.poli@sanraffaele.it](mailto:guido.poli@sanraffaele.it)

tel. 06-5225-3012

Responsabile Scientifico:

Prof. Fabrizio Vecchio

Laboratorio di Brain Connectivity IRCCS San Raffaele

Email: [fabrizio.vecchio@sanraffaele.it](mailto:fabrizio.vecchio@sanraffaele.it)

Tel. 06-5225-3767

– **per l’Azienda Ospedaliero Universitaria:**

per il protocollo d’intesa:

Servizio AA.GG

Dott.ssa Graziella Sanna

Dott.ssa Luisa Fadda

Dott.ssa Ida Lina Spanedda

e-mail: [protocollo@pec.aou.ss.it](mailto:protocollo@pec.aou.ss.it)

per aspetti amministrativi e rendicontazione:

Supporto 1: Dott. Daniele Soggiu

Supporto 2: Dott.ssa Luisa Carlini

e-mail: [daniele.soggiu@aouss.it](mailto:daniele.soggiu@aouss.it)

Responsabile Scientifico:

Prof.ssa Franca Deriu

e-mail: [deriuf@uniss.it](mailto:deriuf@uniss.it)

– **per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS:**

per il protocollo d’intesa e per aspetti amministrativi:

Avv. Filippo E. Leone

Responsabile del Grant Office

L.go F. Vito 1, 00168 Roma, tel. 06 30156309

E-mail: [grant.office@policlinicogemelli.it](mailto:grant.office@policlinicogemelli.it); [filippoelvino.leone@policlinicogemelli.it](mailto:filippoelvino.leone@policlinicogemelli.it)

PEC: [grantoffice.gemelli@pec.it](mailto:grantoffice.gemelli@pec.it)

per aspetti di carattere economico (richieste di fattura, pagamenti, ecc.):

Dott. Luca Mastrofrancesco

Direzione Amministrazione e Finanza - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, L.go Agostino Gemelli, n. 8 – 00168 Roma, Tel.: 06 3015.7041

e-mail: [luca.mastrofrancesco@policlinicogemelli.it](mailto:luca.mastrofrancesco@policlinicogemelli.it);

[rendicontazione.pnrr@policlinicogemelli.it](mailto:rendicontazione.pnrr@policlinicogemelli.it)



per rendicontazione:

[rendicontazione.pnrr@policlinicogemelli.it](mailto:rendicontazione.pnrr@policlinicogemelli.it)

Responsabile Scientifico:

Prof.ssa Maria Vittoria Podda

e-mail: [MariaVittoria.Podda@unicatt.it](mailto:MariaVittoria.Podda@unicatt.it)

10.2 Le Unità Operative si impegnano in ogni caso ad adempiere ad eventuali ulteriori richieste (i.e. comunicazioni, relazioni, modalità di rendicontazione) che SAN RAFFAELE dovesse ricevere dal Ministero, conformemente alle tempistiche, alle procedure e agli strumenti adottati da quest'ultimo.

## **Articolo 11**

11.1 Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

11.2 Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, esecuzione e/o efficacia, validità, il Foro competente esclusivo è quello di Roma.

## **Articolo 12**

12.1 Il presente Protocollo potrà essere modificato solo mediante atto scritto concordato tra le Parti.

12.2 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Protocollo dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o non eseguibilità di tale disposizione non si estenderà alle altre disposizioni del Protocollo che manterranno pieno vigore ed efficacia.

12.3 Ogni clausola del presente Protocollo è stata integralmente negoziata e condivisa dalle Parti e pertanto le medesime si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione

12.4 Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Capofila comunica i seguenti Codici Unici di Progetto assegnati per l'esecuzione del Progetto:

CUP MASTER: E73C22000550006

CUP Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari: H83C22000720006

CUP Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli: C53C22001550006

L'Unità operativa ha, pertanto, l'obbligo di indicare il CUP dell'Unità Operativa su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione indicati, nelle modalità previste dalla normativa sopra richiamata e dalla Convenzione.

12.5 Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di Bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa DPR 642/1972, con onere a carico di SAN RAFFAELE. Il presente

Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IRCCS San Raffaele**

Il Legale Rappresentante

Dott. Carlo Trivelli

---

Il Responsabile Scientifico San Raffaele

Prof. Fabrizio Vecchio

---

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Lorenzo Spano

---

Il Responsabile Scientifico

Prof.ssa Franca Deriu

---

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS**

Il Direttore Generale

Prof. Marco Elefanti



---

Il Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Vittoria Podda

---

## Allegato 1 – Piano finanziario delle Unità operative



Il piano finanziario dell'Unità operativa **Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari** (relativo alla quota di finanziamento erogata dal Ministero) è riportato nella colonna **“List of costs proposed for founding to the MOH”**.

 <b>Ministero della Salute</b> Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità <b>PNRR: M6/C2_CALL 2022 Full Proposal</b>	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU
<b>Project Code:</b> PNRR-MAD-2022-12376667	<b>Call section:</b> Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e
<b>Applicant Institution:</b> Casa di cura San Raffaele Pisana	<b>Applicant/PI Coordinator:</b> Vecchio Fabrizio

Proposed total budget UO2 Institution: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (Euro)

Costs	TOTAL BUDGET	Co-Funding	List of costs proposed for funding to the MOH	Percentage of total proposed to the MOH
1 Staff Salary	42.000,00	42.000,00	not permitted	0,00
2 Researchers' Contracts	240.000,00	0,00	240.000,00	59,97
3a.1 Equipment (Leasing - Rent)	0,00	0,00	0,00	0,00
3a.2 Equipment (buying)	25.000,00	15.000,00	10.000,00	2,50
3b Supplies	46.000,00	0,00	46.000,00	11,49
3c Model Costs	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Subcontracts	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Patient Costs	16.000,00	0,00	16.000,00	4,00
6 IT Services and Data Bases	20.000,00	0,00	20.000,00	5,00
7 Travels	11.000,00	0,00	11.000,00	2,75
8 Publication Costs	20.000,00	0,00	20.000,00	5,00
9 Dissemination	11.000,00	0,00	11.000,00	2,75
10 Overheads	26.180,00	0,00	26.180,00	6,54
11 Coordination Costs	not permitted	not permitted	not permitted	0,00
<b>Total</b>	<b>457.180,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>400.180,00</b>	<b>100,00</b>

Il piano finanziario dell'Unità operativa **Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS** (relativo alla quota di finanziamento erogata dal Ministero) è riportato nella colonna **“List of costs proposed for founding to the MOH”**.

 <b>Ministero della Salute</b> Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità <b>PNRR: M6/C2_CALL 2022 Full Proposal</b>	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> <b>NextGenerationEU</b>
<b>Project Code:</b> PNRR-MAD-2022-12376667	<b>Call section:</b> Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e
<b>Applicant Institution:</b> Casa di cura San Raffaele Pisana	<b>Applicant/PI Coordinator:</b> Vecchio Fabrizio

Proposed total budget UO3 Institution: IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli (Euro)

Costs	TOTAL BUDGET	Co-Funding	List of costs proposed for funding to the MOH	Percentage of total proposed to the MOH
1 Staff Salary	35.000,00	35.000,00	not permitted	0,00
2 Researchers' Contracts	136.000,00	0,00	136.000,00	56,49
3a.1 Equipment (Leasing - Rent)	0,00	0,00	0,00	0,00
3a.2 Equipment (buying)	0,00	0,00	0,00	0,00
3b Supplies	35.000,00	0,00	35.000,00	14,54
3c Model Costs	30.000,00	0,00	30.000,00	12,46
4 Subcontracts	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Patient Costs	0,00	0,00	0,00	0,00
6 IT Services and Data Bases	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Travels	7.000,00	0,00	7.000,00	2,91
8 Publication Costs	10.000,00	0,00	10.000,00	4,15
9 Dissemination	7.000,00	0,00	7.000,00	2,91
10 Overheads	15.750,00	0,00	15.750,00	6,54
11 Coordination Costs	not permitted	not permitted	not permitted	0,00
<b>Total</b>	<b>275.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>100,00</b>